

nazione, e tiene conto del contenuto alla luce della tradizione bimillenaria della Chiesa – d'istituti giuridici canonici quali l'*aequitas*, il privilegio e la dispensa, oltre la consuetudine canonica, la quale si differenzia per alcune sue specificità dalle consuetudini degli altri ordinamenti giuridici, rimane *condicio sine qua non* per qualsiasi tentativo di produzione di un vero e proprio *ordine* giuridico. Ordine giuridico in grado di rispettare la verità della natura umana, a servizio della persona destinata a vivere *con e per* gli altri in ogni società, e non di un mero *ordinamento* giuridico, costruzione di un cieco positivismo giuridico che sacrifica sull'altare del potere e di un insensato formalismo, il bene della persona chiamata a relazionarsi con Dio, con se stesso e con il prossimo.

P. Bruno Esposito, O.P.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (a cura di), *Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei. A vent'anni dall'Istruzione Potestas Ecclesiae (2001-2021). Norme e commenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2022, 137 pp.

Il 27 aprile 2021 la Congregazione per la Dottrina della Fede e la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense organizzarono una importante giornata studio il cui titolo ed argomento era: «*Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei. A vent'anni dall'Istruzione Potestas Ecclesiae (2001-2021)*». Gli atti di tale simposio vengono ora pubblicati in quest'opera, a cui si premettono i testi normativi dell'Istruzione in parola e delle relative Norme, nonché le Note emanate l'anno successivo (6-34). Il presente è, dunque, un lavoro pregevole ed assai utile, sia per far conoscere la disciplina circa la materia, sia per diffondere le riflessioni sviluppate dalla dottrina in merito alla questione, facendo, a vent'anni di distanza, il punto della situazione circa una fattispecie tanto antica, quanto in continuo sviluppo, che spesso ha sollecitato gli autori a discutere i vari aspetti implicati. Il Lettore potrà, così, avere un agile strumento per consultare la legislazione vigente e, altresì, potrà approfondirla attraverso le relazioni di notevole spessore scientifico che le commentano e che furono pronunciate nella citata occasione accademica.

Come evidenza nella prefazione (3) l'allora Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'arcivescovo Mons. Giacomo Morandi, le pagine si strutturano nel seguente modo: dopo l'introduzione del Prefetto del Dicastero, si

trovano due contributi di ordine teologico-giuridico fondamentale, sulla rilevanza ecclesiale del matrimonio naturale (Caberletti) e sulla potestà vicaria del Sommo Pontefice (Sabbarese), a cui seguono due interventi di stampo più prettamente pratico circa l'istruttoria a livello della Chiesa particolare (Fürnkranz) e a proposito della prova del non battesimo (Catozzella). Il libro si chiude con l'indice (137).

La sezione "commenti", pertanto, si apre con l'intervento del Card. Luis F. Ladaria, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, dal titolo: «*Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei nel contesto della pastorale familiare unitaria*» (37-44). L'eminentissimo Autore mette in risalto come anche l'istituto giuridico in oggetto sia d'indole pastorale, d'altra parte, secondo quanto ricordato, il posizionamento delle cause matrimoniali nel contesto dell'ambito pastorale unitario è stato indicato dallo stesso Papa Francesco, specialmente nelle sue lettere *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*. Tuttavia, già il can. 1063 delinea una concezione unitaria del matrimonio e l'esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* include nella pastorale matrimoniale in senso largo pure la tematica della dichiarazione di nullità canonica, e, pertanto, ancor più la procedura di scioglimento del matrimonio *in favorem fidei*, con la sostanziale differenza che, mentre i processi di nullità mirano alla realizzazione di un diritto della persona, quest'ultima procedura invece tende alla concessione di una mera grazia affidata al Sommo Pontefice quale pastore massimo della Chiesa, come ben argomenta Sua Eminenza.

Giordano Caberletti, poi, tratta de «*La rilevanza teologica e canonica del matrimonio naturale*» (45-67). È questo uno studio di ordine fondamentale e che dà le coordinate teologiche e giuridiche necessarie per esaminare l'istituto di cui si tratta. Come ricorda il Giudice Rotale, ogni matrimonio, compreso quello dei non battezzati, risponde alla vocazione naturale dell'uomo, sicché, per questa base antropologica, è indiscutibile che ciascun matrimonio sia una realtà naturale e non un istituto esclusivamente culturale, tale che la struttura giuridica di ogni connubio sia determinata dalle esigenze inerenti alla struttura ontica, alla *lex naturae*, e risalga all'atto creativo dell'unione coniugale. Non sussiste, pertanto, differenza veruna fra la natura del matrimonio sacramentale e quella del matrimonio non sacramentale. Da queste premesse basilari, il ragionamento del Professore si sviluppa sempre poggiando su puntuali ed abbondanti richiami alla dottrina e al magistero. Ciò è vero anche quando si tratta di sostenere che, per realizzare la fi-

nalità d'ogni matrimonio (*officium naturae*), anche gli sposi non battezzati sono sostenuti dalla grazia: l'azione redentrice di Cristo non riguarda solo alcuni determinati matrimoni, ma essa è universale ed opera in ogni matrimonio, ancorché il matrimonio di due non battezzati, benché ordinato alla sacramentalità – tale che se in un dato momento entrambi i coniugi ricevessero il battesimo diventerebbe un matrimonio sacramentale –, non può essere sacramento perché ai due contraenti, non santificati dalla grazia battesimale, manca la capacità di costruire il segno nuziale dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Similmente, come accennato da Caberletti, è noto che nemmeno il connubio fra un battezzato ed un non battezzato può essere sacramento, non potendo esistere come tale per uno solo dei nubendi. In tale distinzione si radica la possibilità di sciogliere un matrimonio non sacramentale, che per ciò stesso gode di una indissolubilità intrinseca, non essendo possibile che venga sciolto *ad nutum* dei coniugi; tuttavia essa non è assoluta. Il preciso e chiaro percorso storico che il Professore propone in queste pagine mostra come tale dottrina sia maturata, da San Paolo fino ad oggi, per domandarsi – ed è una questione di primissima importanza nell'economia dell'istituto in studio – a quale titolo il Romano Pontefice possa sciogliere il matrimonio di due non battezzati. L'indissolubilità matrimoniale, infatti, non è una legge meramente ecclesiastica, tale che i non battezzati non ne siano tenuti (cf. can. 12 CIC 1917 e can. 11 CIC 1983), ma è una legge divina. Tuttavia, la potestà vicaria, esercitata a nome di Dio, può intervenire sulla indissolubilità non assoluta di questi matrimoni, poiché la potestà del Vicario di Cristo riguarda tutta l'umanità e detta sua autorità ne giustifica questa azione che ha per *ratio* la superiorità della virtù della fede quale bene maggiore da proteggere (privilegio paolino, fondato sui due testi patristici del Crisostomo e dell'Ambrosiaster). Va individuato proprio nel *favor fidei* e nella *salus animarum* la *iusta causa* dello scioglimento del coniugio naturale, come la prefazione dell'Istruzione *Potestas Ecclesiae* sostiene. A proposito del privilegio petrino, dove il Romano Pontefice con suo rescritto scioglie un matrimonio naturale, rammenta invece il Prelato Uditore della Rota Romana che esso è possibile, *ad normam iuris*, solamente in vista di un nuovo matrimonio, sicché il precedente matrimonio naturale, nel caso, è sciolto unicamente col nuovo matrimonio. Un'ultima interessante osservazione problematica viene sollevata dall'Autore, quella inerente all'art. 75 di *Amoris laetitia*: come possono, uno o entrambi i battezzati, *reicere* il *foedus coniugale*, che per sé gode di indissolubilità intrinseca? La soluzione di tale apparente aporia deriva a Caberlet-

ti da uno studio del prof. Catozzella, secondo il quale, in merito al connubio divenuto sacramento con la ricezione del battesimo da parte di entrambi gli sposi, il rifiuto di ritenersi ancora coniuge non è *obex sacramenti* ma *obex gratiae*. Sicché, conclude Caberletti, *AL*, 75 non riconosce la possibilità di un nuovo matrimonio a coloro che hanno inteso revocare il patto nuziale.

Luigi Sabbarese indaga una tematica di rilievo capitale nel suo intervento intitolato: «*La potestà vicaria del Romano Pontefice nello scioglimento del matrimonio in favorem fidei. Fondamento, natura e limiti*» (69-90). Ribadita la premessa per la quale il vincolo matrimoniale nasce dalla celebrazione di un valido matrimonio che è sacramento nel caso di due battezzati, mentre non lo è se contratto fra una o due parti non battezzate, ed è detto naturale se una sola parte è battezzata, e legittimo se, invece, i nubendi sono entrambi non battezzati, l'Autore accenna alla questione della sacramentalità dei matrimoni celebrati con dispensa dall'impedimento di disparità di culto, ora risolto dalla dottrina che ritiene naturale il vincolo sorto tra tali matrimoni. Il Professore rammenta che Pio XII, nel 1942, in una allocuzione agli sposi novelli, insegnò che oltre al matrimonio cristiano non consumato, possono esserci altri casi di scioglimento di matrimoni anche consumati, mancanti però di carattere sacramentale, che, d'altra parte, già Gregorio XII, nella costituzione *Populis* del 1585, prevedeva, richiedendo una *necessitas suadens*, ovvero una causa in favore della fede, che può darsi per il battesimo della parte che postula lo scioglimento, o per un bene spirituale in favore delle parti e della loro prole o anche in favore della comunità ecclesiale. Tuttavia, il perno della riflessione di Sabbarese è la potestà vicaria del Pontefice per la quale egli può concedere suddetta grazia. Attraverso un percorso storico segnato da tre tappe (primo millennio, epoca medievale ed epoca moderna), il Professore illustra il concetto di "potestà vicaria" quale premessa basilare a sviluppare di seguito il ragionamento teologico e canonistico, per giungere – appunto sulla scorta del magistero e della dottrina – a sottolineare come l'esercizio di tale potestà, la quale ha fondamento scritturistico, si ricolleggi alla pienezza del potere pontificio. Qui si pone la domanda se detto esercizio della potestà vicaria sia sempre riservato al Papa: infatti, il magistero conciliare sull'episcopato conferma che il potere vicario riguarda l'ufficio episcopale in genere (*LG*, 27) e che ai Vescovi spetta la potestà tutta intera, salvo il diritto del Sommo Pontefice di riservare a sé o ad altra autorità alcune potestà (*CD*, 8). Dunque, la riserva al Papa dell'esercizio della potestà riguardo alla legge della indissolubilità si fonda su un motivo di opportu-

nità, sicché tale potestà potrebbe essere demandata ad altri, ma la delegabilità non avviene per ragioni di evidente prudenza. Ciò detto riguardo al “soggetto attivo”, Sabbarese passa a considerare i “soggetti passivi”, mettendosi in confronto con due diverse posizioni: una prima, attestata prevalentemente prima del Concilio Vaticano II, che ritiene che la Chiesa eserciti la propria potestà solo sui matrimoni in cui almeno uno dei due coniugi sia battezzato, ed una seconda – sviluppata dopo l’Assise Ecumenica, ma sorta già prima di essa –, per la quale il Papa potrebbe sciogliere il vincolo anche dei non battezzati, poiché, quando il Pontefice esercita il potere delle chiavi, tale potestà è sempre correlata al diritto divino naturale, che riguarda dunque tutti. È così che il Professore dell’Urbaniana approda ad evidenziare come la vigente normativa preveda che qualsivoglia connubio non sacramentale possa essere sciolto, purché ricorrano le condizioni richieste, le quali costituiscono così i limiti dell’esercizio della potestà vicaria, descritti nella *Potestas Ecclesiae*.

Con lo studio di Johannes Fürkranz, della sezione matrimoniale della Congregazione per la Dottrina della Fede, si passa agli interventi di carattere più pratico, dopo i precedenti due di indole più prettamente fondamentale. Difatti queste pagine scorrono passo dopo passo *L’istruttoria del procedimento di scioglimento del matrimonio in favorem fidei* (91-105). Si tratta, in buona sostanza, della ripresa di un articolo dello stesso Autore, già pubblicato in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 34 (2021), 59-81, col titolo: «*Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei: questioni scelte a partire dalle Norme del 2001*». In esso, dopo aver brevemente tratteggiato la fattispecie in parola, l’Ufficiale del Dicastero indaga con precisione e puntualità gli elementi della fase locale della procedura *in favorem fidei*, ovvero: la petizione; chi istruisce le cause e, quindi, la possibilità della nomina di una Commissione apposita; l’ascolto delle Parti; la raccolta della documentazione scritta; le testimonianze, compresa quella “speciale” della cd. “terza parte”, ovvero la persona con cui la Parte oratrice desidera contrarre matrimonio; le lettere riguardanti la prassi religiosa delle Parti; la relazione dell’Istruttore; le osservazioni del Difensore del vincolo; il voto del Vescovo; la preparazione e la autentica degli atti; l’indice ed il sommario e, infine, la trasmissione di tre copie di detti atti alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Da ultimo si trova lo scritto di Francesco Catozzella, dal titolo: «*La prova del non battesimo nei casi di scioglimento del matrimonio in favorem fidei*» (107-136), che muove dalla constatazione che nel vigente Codice nulla si dice a proposito della prova

del non battesimo, la quale è talora necessaria ed ha delle conseguenze rilevanti, come accade ad esempio nel tema *de quo agitur*, dove l'accertamento di tale verità si configura quale finalità *princeps* dell'istruttoria. L'Autore non si esime dal sollevare pure le interessanti questioni proposte dalla dottrina, prontamente ed approfonditamente citata. Ad esempio, il Professore nota come nessun rilievo, *de iure condito*, ha nel caso la buona fede dei soggetti convinti di essere stati battezzati, mentre – *de iure condendo* – vi sono proposte che prevedono nel caso la sanzione automatica del matrimonio, verificate alcune condizioni. Tuttavia, in queste pagine non ci si ferma a quanto elaborato dalla canonistica, ma si considera in modo assai proficuo ed interessante pure la giurisprudenza. Pertanto, appare chiaro che questo articolo tratta un aspetto affatto secondario, ed anzi che pone maggiori difficoltà, poiché si considera di provare un “non fatto”, come ben sottolinea Catozzella, rifacendosi invero pure alla civilistica. La prova del non battesimo ha per punto di partenza la dichiarazione della parte, interrogata dall'Istruttore (*ex art. 14 §3 delle Normae*), tuttavia si prospetta qui la discussione su quale valore si possa attribuire a detta dichiarazione; l'Istruttore, allora, deve fare tutto il possibile per ascoltare i familiari del presunto non battezzato, ma non si deve trascurare l'ipotesi che vi sia un solo teste in grado di dire qualcosa in merito. Per il can. 1573, la deposizione del teste unico può eccezionalmente fare fede piena, qualora sia qualificato o le circostanze di cose e di persone lo suggeriscano. Ancora, può darsi, specialmente se il presunto non battezzato è la parte convenuta, che sia impossibile interpellare testimoni provenienti dal suo contesto familiare, rimanendo come riferimento unicamente la dichiarazione della parte. Per il vigente can. 1536 §2 e per l'art. 12 §3 *Normae*, non si può attribuire forza di prova piena alle dichiarazioni delle parti, a meno che non si aggiungano altri elementi validi a corroborarla. Pure le ricerche di archivio non sono prove assolute, poiché la mancanza di trascrizione di un battesimo nei rispettivi registri non significa necessariamente che il sacramento non sia stato amministrato ma, come confuta Catozzella rispetto ad altri autori, è sintomatico unicamente che il fatto non sia avvenuto in quel determinato luogo, se non anche che, per trascuratezza biasimevole, si sia meramente omissa di compiere la registrazione. Accanto a questo sistema che l'Autore delinea come “prova diretta”, v'è quello della “prova indiretta”, che verte sui cd. fatti secondari i quali, in quanto connessi al fatto principale del non battesimo, possono avere un certo qual peso indiziario, finanche a costituire la base del ragionamento presuntivo. Infine, il Professore si sof-

ferma sulla prova nel caso di battesimo invalidamente amministrato, essendo stata inficiata la materia o la forma verbale o l'intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante (*ex can. 869 §2*); quest'ultima si presume se egli nell'amministrare il battesimo ha adoperato *serio ac rite*, secondo le parole di Leone XIII, la formula e la materia dovuta, mentre per il soggetto ricevente è necessaria almeno una volontà abituale implicita di ricevere il battesimo. Anche in questo contesto, si apre il dibattito vasto sulla portata e l'incisività della fede, o della mancanza di fede, nel soggetto ricevente il sacramento, questione spesso esaminata dalla teologia e dalla canonistica a riguardo del sacramento del matrimonio e della sua validità. Di seguito, l'Autore accenna alla prova della non consumazione nell'ipotesi di matrimonio divenuto "rato".

Dato il notevole spessore di questi studi e gli argomenti da essi indagati, approfondendo – come s'è tentato di notare – aspetti di notevole importanza, sia teologica che canonistica, e comunque sempre pastorale, è sinceramente da auspicare che l'agile pubblicazione promossa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (ora: Dicastero per la Dottrina della Fede) venga apprezzata dagli studiosi, come anche dai pastori, per il suo porsi come qualificato strumento nel senso appena menzionato.

Giovanni Parise

F. GIAMMARRESI (a cura di), *La costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, Lateran University Press, Roma 2022, 210 pp.

La Pontificia Università Lateranense, a nemmeno due mesi dalla pubblicazione della nuova costituzione pontificia sulla Curia Romana ed il suo servizio alla Chiesa nel mondo, la *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco, il 17 maggio 2022 ha promosso una giornata studio vertente proprio su alcuni aspetti della struttura, dei contenuti e delle novità che la nuova disciplina presenta. È stata un'occasione molto importante, perché ha riunito esperti e persone che in prima linea hanno collaborato alla stesura del documento o che, ora, sono chiamati ad attuarlo. Quindi, una sorta di incontro pionieristico sull'argomento ed adesso, nel volume che recensiamo, vengono preziosamente raccolti ed offerti gli atti di quel consesso, rendendo così possibile a molti la conoscenza di quanto in esso si è detto, stimolando in tal modo la riflessione dottrinale e scientifica che aiuterà, assieme alla prassi, a meglio comprendere, concretizzare e, se necessario, "aggiu-